



## Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. prot. n. 1405 e altri/I/CPGT

**Delibera n. 400/2026**

Il Consiglio nella seduta del 24.03.2026, composto come da verbale in pari data;

**sentito** il relatore Consigliere C.M. FERRI;

**richiamata** la delibera consiliare n. 91 del 20/01/2026, con la quale è stato bandito, mediante pubblicazione in data 27/01/2026 sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, un interpello in sede nazionale per la disponibilità all'applicazione temporanea non esclusiva di **n. 4 Giudici tributari presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia**, di cui **n. 2 GT** da assegnare alla **Sede staccata di Messina n. 2 GT** a quella staccata di **Siracusa**, con proroga in via eccezionale nelle more dello svolgimento del bando di interpello, del componente dott. **Giovanni DE MARCO** con precisazione, inoltre, *“per fare in modo che l'interpello abbia esito positivo, appare opportuno precisare che il carico di lavoro che sarà assegnato a coloro che presenteranno domanda avrà ad oggetto esclusivamente le controversie per le quali l'udienza sarà celebrata con modalità da remoto, purché i medesimi abbiano residenza in un Comune diverso da quello in cui è ubicata la Sede di destinazione e ne facciano richiesta”*;

**rilevato** che a seguito della predetta procedura di interpello su base nazionale, sono state acquisite le richieste di applicazione dei seguenti candidati:

NOMINATIVO	CARICA DI TITOLARITÀ	Corte di Giustizia di appartenenza	Anzianità nella carica ai sensi del RUOLO UNICO NAZIONALE	CARICA PER CUI PARTECIPA	SEDE PRESCELTA
RUSSO Pasquale	GT	CGT I grado COSENZA	1245	GT	SS MESSINA
DE MARCO Giovanni	PS	CGT I grado MESSINA	197	GT	SS MESSINA

**vista** la risoluzione **n. 6 del 10/12/2024**, con la quale vengono stabiliti i criteri per la applicazione in via non esclusiva presso le **Corti di Giustizia Tributaria** diverse da quella di organica appartenenza;

**esaminate** le istanze trasmesse dalle segreterie delle rispettive Corti di Giustizia Tributaria, corredate:

- A) dei nulla osta dei Presidenti delle rispettive Corti di Giustizia;
- B) degli eventuali allegati alle istanze, prodotti dai candidati;



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

**considerato** che la richiamata risoluzione n. 6 del 10/12/2024, per contemperare le esigenze dell'ufficio in cui è incardinato il componente interessato con quello delle sedi di destinazione, nonché consentire l'adeguatezza delle funzioni prestate, ha stabilito il "**Limite del numero di incarichi**" il quale è fissato di norma in **4 (quattro)**, inteso come **numero complessivo** delle applicazioni interne ed esterne, prevedendo che il Consiglio può autorizzare un numero maggiore di applicazioni a condizione che vi sia il rispetto del limite del deposito delle sentenze entro i 120 giorni in tutte le sedi di servizio del candidato (di titolarità e di applicazione);

**tenuto conto** che i candidati:

- provenienti da Corti di grado diverso da quello della sede richiedente le applicazioni;
- richiedenti riduzioni di carico rispetto agli altri componenti del collegio;
- partecipanti per una qualifica inferiore a quella di titolarità;
- sanzionati disciplinarmente nel quinquennio;
- che nell'ultimo anno non abbiano depositato almeno il 40% delle sentenze nel rispetto del termine dei 30 giorni;
- richiedenti di svolgere solo udienze nella modalità da remoto,

possono essere valutati solo in subordine e secondo i criteri di cui al punto 5 della Ris. n. 6/2024;

**considerato** che il Presidente della Corte ha specificato che il bando di interpello prevedeva la facoltà di dare disponibilità alla partecipazione alle udienze anche solo da remoto e che, pertanto, essendosi il Dottor **Giovanni DE MARCO** avvalso di tale facoltà, essa non comporta la sua valutazione in via subordinata;

**viste** le note acquisite al protocollo informatico numeri 2812 e 2837 del 10/03/2026 con le quali il Dottor **Pasquale RUSSO**, richiamata la Risoluzione n. 6 del 10/12/2024, **comunica la propria rinuncia alla procedura di interpello per la sede staccata di Messina** motivata dal raggiungimento di quattro applicazioni, tra interne ed esterne, intervenute a seguito della partecipazione all'interpello presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, approvata con Delibera n. 336/2026;

**considerato** che il numero dei partecipanti ammessi **per la carica di Giudice tributario presso la sede staccata di Messina è inferiore ai posti a bando** e che, pertanto, non si è reso necessario procedere a valutazioni di precedenza in base ai criteri stabiliti dalla Ris. N. 6/2024, e viene applicato il Dottor **Giovanni DE MARCO**;



## Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

**rilevato** che non sono pervenute domande di partecipazione per i **n. 2** posti **di GT** da assegnare alla **Sede staccata di Siracusa** bandito con la delibera di cui in premessa e che, pertanto, limitatamente a tale posizione, la procedura deve essere dichiarata conclusa con **esito negativo**;

**visto** l'art.24 del D.Lgs. 545/92;

**vista** la Risoluzione Consiliare n. 6 del 10/12/2024;

### DELIBERA

- la cessazione dell'applicazione in via non esclusiva presso la **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia**, **a decorrere dal 08/04/2026** del componente **PS Giovanni DE MARCO**;
- l'applicazione in via non esclusiva presso la **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia** **a decorrere dal 08/04/2026** e per il periodo di 12 mesi non prorogabili, **o inferiore a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegue la copertura dei posti di cui alla Ris. n. 4/2022 per le corrispondenti cariche di applicazione o al cessare delle necessità per le quali è stato bandito l'interpello**, del componente di seguito indicato e per la carica specificata:

NOMINATIVO	CARICA DI APPLICAZIONE	Corte di Giustizia Tributaria DI APPARTENENZA	SEDE DI APPLICAZIONE
<b>DE MARCO Giovanni</b>	GT	CGT I grado MESSINA	SS MESSINA

Non compete l'indennità di cui all'art. 1, comma 14 della legge 31 agosto 2022, n. 130, non ricorrendone i presupposti.

**Il Presidente della sede di applicazione**, al verificarsi dei presupposti per la cessazione anticipata della stessa, procede con proprio decreto motivato, rimettendo l'applicato alla sede di provenienza e trasmettendone copia al Consiglio di Presidenza.

Analogamente dovrà essere tempestivamente comunicato al Consiglio la conferma della avvenuta cessazione nei termini stabiliti dalla presente delibera.

**Il Presidente, prima di effettuare eventuali applicazioni interne** ad altre sezioni del componente assegnato con la presente delibera, avrà cura di procedere alla verifica del numero complessivo di applicazioni in essere, interne ed esterne e in tutte le sedi ove ognuno presta servizio, onde non superare il massimo previsto dalla Risoluzione n. 6/2024.



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

Si pubblichi sul sito internet del Consiglio di Presidenza;

Si comunichi:

- al **Dipartimento della Giustizia Tributaria**;
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia**;
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina**, che avrà cura di notificare la presente delibera all'interessato;

**LA PRESIDENTE**  
**Firmatario1**